

CONCESSIONE DI SPAZIO PRESSO I CIMITERI PER POSIZIONAMENTO
DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER LA VENDITA DI CERI VOTIVI.

L'anno duemila..... (2023) addi del mese di in Borgomanero,
nella civica residenza sita in C.so Cavour n.16,

TRA

Il Comune di Borgomanero (C.F.: 82001370038) rappresentato dall'Arch.
....., nato a il, in qualità di Dirigente
dell'area tecnica, domiciliato per la carica in Borgomanero presso la sede
municipale, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune
di Borgomanero, autorizzato in forza della vigente normativa;

E

Sig./ra, nato/a a ile residentein via
....., in qualità di legale rappresentate della ditta con sede a
..... in via, C.F. e P.IVA:, di seguito per brevità
denominato "cessionario"

premesse:

- CHE con determinazione n. in data, a firma del Dirigente
del Servizio Patrimonio è stato assegnato in concessione alla Ditta per
la durata di anni nove, con decorrenza dalla data di stipula della presente
convenzione, uno spazio di mq.1,00 presso il cimitero di Borgomanero
ed uno spazio di mq.1,00 presso il cimitero frazionale didi
Borgomanero per la posa di distributore automatico di ceri votivi;
- CHE le Parti danno atto che non sussistono le incapacità a contrattare con la
pubblica amministrazione;

Tutto quanto sopra premesso, volendosi far risultare da atto scritto

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Il Comune di Borgomanero, come sopra rappresentato, assegna in concessione alla Ditta, che accetta, uno spazio presso il cimitero di Borgomanero della superficie complessiva di mq 1,00, ed uno spazio di metratura equivalente presso il cimitero dicome già individuati / da individuarsi in accordo con gli uffici comunali competenti, destinato al posizionamento di distributori automatici per la vendita di ceri votivi.

Articolo 2 - Durata

La concessione ha la durata di anni 9 (nove), con decorrenza dalla data di stipula della presente convenzione e cesserà alla data della scadenza, senza necessità di preventiva disdetta, salvo nuova concessione per espressa volontà delle parti.

Qualora il concessionario intenda recedere dalla presente convenzione, dovrà darne comunicazione mediante raccomandata A/R con un preavviso di mesi dodici.

L'assegnatario in caso di recesso, revoca o comunque al termine del contratto sarà tenuto a restituire lo spazio provvedendo alla rimessione in pristino del luogo a propria cura e spese. In ogni caso nulla è dovuto al concessionario uscente a titolo di avviamento, buonuscita e simili.

Articolo 3 - Canone

Il canone di concessione è stabilito per il cimitero capoluogo in annui € (...../00) e per il cimitero frazionale diin annui € (...../00) , da corrispondersi in un'unica rata anticipata entro il primo novembre di ogni anno, mediante versamento alla tesoreria comunale, Banca Monte dei Paschi di Siena, filiale di Borgomanero, codice IBAN:, e

sarà aggiornato annualmente al 75% della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie.

Il concessionario non potrà, per nessun motivo, ritardare il pagamento del canone di concessione. In caso di mancato pagamento di una rata annuale del canone, il Comune provvederà ad attivare le procedure per disporre la revoca della concessione, previa diffida, nonché a recuperare il relativo credito. In caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo oltre il mese, il concessionario si obbliga a pagare il canone maggiorato di una percentuale del 10%.

Articolo 4 – Esecuzione del servizio e caratteristiche del distributore

Il concessionario dovrà essere in regola con tutte le necessarie autorizzazioni per l'esercizio dell'attività commerciale di cui trattasi. L'impresa concessionaria dovrà provvedere a propria cura e spese all'installazione dell'idonea attrezzatura nei luoghi indicati dall'Amministrazione entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto di concessione ed all'espletamento del servizio di distribuzione di certi votivi utilizzando i mezzi in propria dotazione e/o disponibilità; dovrà inoltre rifornire i distributori di prodotti di prima qualità, assumendosi ogni responsabilità sulla rispondenza alle vigenti disposizioni di legge, sia dei prodotti, sia delle apparecchiature utilizzate per la loro distribuzione automatica che dovranno rispondere alle norme di sicurezza impianti e prevenzione incendi.

Il rifornimento della macchina distributrice dovrà essere svolto nell'orario di apertura del cimitero e concordato con il custode e gli uffici preposti; inoltre dovrà essere assicurata la rigorosa pulizia interna ed esterna delle apparecchiature da preservare un'ottimale condizione igienica.

I distributori di lumini dovranno essere dotati di inseritore monete, avere dimensioni contenute, essere consoni al luogo. Tali macchinari saranno installati

in luoghi concordati con l'area tecnica e non dovranno richiedere alcun allacciamento di tipo impiantistico (elettrico, ecc...).

I prezzi dei generi venduti dovranno mantenersi nella media dei prezzi praticati da analogo servizio in ambito cittadino.

Il Concessionario è direttamente responsabile verso il Comune dei danni causati all'immobile e, non potrà, in ogni caso, esperire nei confronti dell'Ente azione di risarcimento per eventuali furti o danneggiamenti al distributore. Il concessionario solleva il Comune da qualsiasi responsabilità per i danni arrecati a terzi nell'espletamento del servizio svolto ed in particolare agli utenti.

Articolo 5 - Cauzione

Il A garanzia delle obbligazioni tutte che assume con il presente atto, il concessionario ha altresì costituito una cauzione di €, pari al 10% dell'importo complessivo contrattuale, a favore del Comune, con versamento alla tesoreria mediante bonifico delpressoCRO n. Il deposito cauzionale sarà restituito al termine della concessione, previa verifica del ripristino dello stato del luogo e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.

Articolo 6 - Revoca

La presente concessione può essere revocata dal Comune se il concessionario:

- non possieda o perda i requisiti indispensabili per esercitare l'attività commerciale di cui trattasi;
- si serva dello spazio per uso diverso da quello convenuto, compresa la vendita di categorie merceologiche diverse da quella prevista;
- abbia violato i patti stabiliti dalla presente concessione o comunque si sia dimostrato inadempiente per il mancato pagamento del canone per più di una

annualità dalla prescritta scadenza, previa diffida;

-comprometta o leda il decoro, l'immagine o la tranquillità del luogo, con comportamenti od omissioni proprie e/o dei suoi dipendenti;

-per ragioni di interesse pubblico, previa comunicazione scritta con preavviso di 2 mesi, senza onere alcuno per il Comune in quanto il concessionario non potrà vantare pretese di indennizzi o risarcimenti di qualsiasi genere.

La revoca è dichiarata dal Comune previa contestazione degli addebiti e il concessionario dovrà liberare lo spazio concesso nel termine fissato dal Dirigente, comunque non inferiore a tre mesi. In caso di inottemperanza l'Ente si sostituirà al concessionario a cui verranno addebitati gli interi costi.

Articolo 7- Spese e foro competente

Il Concessionario si obbliga a sostenere, oltre le spese di installazione e rimozione del macchinario, anche tutte le spese derivanti dalla presente concessione, comprese quelle di bollo e registrazione. Ai fini fiscali si dichiara che il presente contratto ha il valore di € per 9 anni.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente concessione, si fa riferimento alle vigenti disposizioni del Codice civile, nonché alle altre leggi e regolamenti vigenti, per quanto compatibili. Il foro competente per ogni eventuale controversia è quello di Novara.

L'installatore autorizza il Comune a comunicare a terzi i suoi dati personali in relazione agli adempimenti connessi con il presente rapporto giuridico (D.Lgs.196/2003 adeguato al GDPR 679/2016).

Letto confermato sottoscritto

Per il Comune

Per il concessionario